

**SCRITTURA PRIVATA**



**LAVORI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - IMPIANTO AD IDRANTI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI CATANZARO AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) LEGGE 120/2020 E SS. MM. CUP: F69G22000430005 - CIG: 98148942C1.**

L'anno 2023, il giorno 30 del mese di agosto, in Catanzaro,

**TRA**

il **CONSORZIO MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE CALABRIA, SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA** con sede legale in Catanzaro al Viale Europa, Località Germaneto, in persona del Presidente Daniele Maria Ciranni P.IVA 01226060794 (di seguito per brevità anche "*Committente*").

**E**

la società **DA.MA. IMPIANTI Srl** con sede legale in Catanzaro, Via L. Della Valle, 102/3D - P.I. 02698090798 nella persona del Rappresentante Legale Arcangelo D'Agostino nato a Catanzaro (CZ), il 03.02.1967 C.F. DGSRNG67B03C352M (di seguito per brevità anche "*Operatore Economico*").

**PREMESSO CHE**

✓ il Consiglio di Amministrazione di COMALCA srl ha approvato il Progetto Esecutivo relativo ai lavori di adeguamento prevenzione incendio affidato allo Studio Associato Tree Engineering, in persona dell'ing. Pietro Scalamandrè ed ha autorizzato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. 76/2020, l'affidamento diretto dei lavori aventi ad oggetto la realizzazione dell'impianto rivelazione incendi per un importo stimato di € 68.346,54, IVA esclusa ed al netto degli oneri occasionati che non potranno comportare il superamento della soglia di cui, di cui all'art. 1 del D.L. 76/2020 come rimodulato dall'art. 51 del D. L. n. 77 del 31 maggio 2021;

✓ in data 16 maggio 2023 attraverso la piattaforma di e-procurement Net4market è stato trasmesso alla società DA.MA. IMPIANTI Srl invito alla procedura di affidamento ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) Legge 120/2020 e ss. mm. ii. per lavori di adeguamento antincendio – Impianti ad idranti del Centro Agroalimentare di Catanzaro – CUP: F69G22000430005 - CIG: 98148942C1 per il precisato ammontare di € 68.346,54 oltre IVA pari a euro 15.036,24;

✓ in data 29 maggio 2023 la società DA.MA. IMPIANTI Srl ha partecipato alla procedura;

✓ in data 05 giugno 2023 a seguito di soccorso istruttorio la procedura è stata definita nella parte amministrativa;

✓ l'offerta economica della società DA.MA. IMPIANTI Srl è risultata essere pari ad € 66.979,61 (sessantaseimilanovecentosettantanove/61) oltre IVA 22%, di cui € 570,00 (cinquecentosettanta/00) per costi di sicurezza ed € 14.000,00 (quattordicimila/00) per costi manodopera, corrispondente a un ribasso complessivo del 2,00% sull'importo a base d'asta;

✓ il Consiglio di Amministrazione di COMALCA srl, in data 13 luglio 2023, ha preso atto dell'offerta della società DA.MA. IMPIANTI Srl aggiudicandone i lavori alla stessa su conforme relazione del Rup;

✓ in seguito alla verifica positiva dei requisiti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dagli atti di gara in capo alla società DA.MA. IMPIANTI Srl è stata dichiarata l'efficacia dell'affidamento relativo ai lavori descritti;

✓ la società DA.MA. IMPIANTI Srl, risulta iscritta nella white list della Prefettura di Catanzaro con stato: "richiesta rinnovo iscrizione", aggiornato alla data del 10.08.2023 per come risulta dalla consultazione effettuata in data 23.08.2023;

✓ a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali la società DA.MA. IMPIANTI Srl, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, ha prestato una cauzione definitiva di € 2.679,18





(duemilaseicentosettantanove/18) con polizza fidejussoria n. 1999293 del 20.06.2023 rilasciata da REVO Insurance S.p.A., ridotta in considerazione del fatto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso, a valere quale parte integrante del presente accordo, le parti

### STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - OGGETTO E AMMONTARE DEL CONTRATTO

Il *Committente*, come sopra rappresentato, affida all' *Operatore Economico*, che, come sopra rappresentato, accetta l'appalto relativo ai **“LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO - IMPIANTO AD IDRANTI DEL CENTRO AGROALIMENTARE DI CATANZARO”** come descritto nei documenti contrattuali di cui al successivo articolo 2.

Il corrispettivo dovuto all'*Operatore Economico* per il pieno e perfetto adempimento del contratto, al netto del ribasso del 2,00% sull'importo a base d'asta, è fissato in complessivi Euro 66.979,61(sessantaseimilanovecentosettantanove/61) oltre IVA 22%.

#### ART. 2 - DOCUMENTI DELL'APPALTO

L'*Operatore Economico* dichiara di conoscere e di accettare come parte integrante e sostanziale del presente contratto tutta la documentazione di progetto di cui alla procedura richiamata in premessa e redatta dallo Studio Associato Tree Engineering, in persona dell'ing. Pietro Scalamandrè.

Fa inoltre parte integrante e sostanziale del presente contratto la Polizza Assicurativa rilasciata dalla REVO Insurance S.p.A. n. 1999296 del 20.06.2023, stipulata ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, anche se non materialmente allegata, viene conservata e custodita dal Responsabile Unico del Procedimento.

L'appalto è conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti da tutta la documentazione di progetto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare integralmente

con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e/o riserva.

In caso di discordanza o contrasto, tutti gli atti ed i documenti prodotti dal *Committente* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dall'*Operatore Economico*, fatte salve eventuali proposte formulate dall'*Operatore Economico* ed accettate dal *Committente* su proposta del Direttore dei Lavori in quanto ritenute da quest'ultimo migliorative.

### **ART. 3 - EFFICACIA E DURATA**

L'efficacia del contratto ha inizio dalla data di stipula e avrà una durata complessiva pari a 90 (novantanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data consegna lavori.

### **ART. 4 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo contrattuale è determinato in € 66.979,61 (sessantaseimilanovecentosettantanove/61) oltre IVA 22%.

Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali necessari alla corretta esecuzione dei lavori di cui trattasi.

Il predetto corrispettivo si riferisce alla fornitura eseguita a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'*Operatore Economico* a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile e indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'*Operatore Economico*.

L'*Operatore Economico* non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'*Operatore Economico* si intenderà soddisfatto di ogni sua pretesa.





## ART. 5 - OBBLIGHI PER LA TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti l'*Operatore Economico* dichiara:

- ✓ di aver acceso il seguente conto corrente bancario dedicato n. 1000/00008130 presso Banca Intesa San Paolo precisando che si tratta di un conto già operativo, con questi estremi: **IBAN: IT95C0306904404100000008130;**
- ✓ che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono:  
Arcangelo D'Agostino nato a Catanzaro (CZ), il 03.02.1967 C.F. DGSRNG67B03C352M;
- ✓ che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.



Si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto una clausola con la quale i propri subappaltatori assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione di COMALCA srl gli eventuali contratti di subappalto, affinché si possano verificare il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra.

Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente COMALCA srl e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte di COMALCA srl; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica

certificata all'*Operatore Economico* l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

#### **ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL' OPERATORE ECONOMICO**

Sono a carico dell'*Operatore Economico* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al *Committente* per legge.

L'*Operatore Economico* dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'*Operatore Economico* è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72

Sono a carico dell'*Operatore Economico*, intendendosi in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

L' *Operatore Economico* si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto; resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono e resteranno ad esclusivo carico dell'*Operatore Economico*, intendendosi in ogni caso in modo onnicomprensivo remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 4 e l'*Operatore Economico* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti del *Committente*, assumendosene ogni relativa alea.

L' *Operatore Economico* rinuncia espressamente sin d'ora a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Comalca srl e/o da terzi autorizzati.





L' *Operatore Economico* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e disposizioni, tecniche ed operative, relative all'esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore dei Lavori.

L' *Operatore Economico* si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al *Committente* di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.

In caso di grave inadempimento da parte dell'*Operatore Economico* degli obblighi di cui ai precedenti commi, il *Committente*, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

#### **ART. 7 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO**

L' *Operatore Economico* si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'*Operatore Economico* si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'*Operatore Economico* si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'*Operatore Economico* si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'*Operatore Economico* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'*Operatore Economico*, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il *Committente* paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'*Operatore Economico* del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.



#### **ART. 8 - ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 102 comma 2) del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni acquisite sono soggette ad attestazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione delle fatture. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori sarà emesso dal Direttore dei Lavori.

#### **ART. 9 - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

Fermo restando che COMALCA srl risulta negli elenchi dei soggetti tenuti all'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai fini IVA (c.d. split payment), tutte le fatture dovranno specificare dettagliatamente l'oggetto dei lavori a cui si riferiscono, il CUP (Codice Unico di Progetto) e il CIG (Codice Identificativo Gara) a pena di divieto di pagamento ai sensi del comma 3 dell'art. 25 della Legge n. 89/2014.

L'*Operatore Economico* avrà diritto all'anticipazione del prezzo pari al 20% sul valore stimato dell'appalto nei termini e alle condizioni previsti dall'art. 35 comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. che qui si intende integralmente richiamato.



L'*Operatore Economico* dovrà comunicare l'avvenuto completamento dei lavori con nota sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante della ditta o suo incaricato inviata via mail alla pec di Comalca srl: [comalca@legalmail.it](mailto:comalca@legalmail.it) e al Direttore dei Lavori.

La verifica dei lavori realizzati sarà effettuata entro 30 giorni dal completamento degli stessi con emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore Lavori.

Il *Committente* liquiderà le fatture ricevute, con bonifico bancario sul conto corrente bancario dedicato, comunicato dall'*Operatore Economico*, secondo le seguenti modalità di pagamento:

- 20% a titolo di anticipazione ex art. 35 comma 18 del D.lgs. 50/2016 15 gg DF;
- 30% all'emissione 1^ SAL 15 gg DF;
- 40% completamento lavori 15 gg DF;
- 10% dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione e dopo la verifica con esito

positivo dell'adempimento agli obblighi contributivi ed assicurativi da parte dell'*Operatore Economico*.

Laddove nel corso della verifica o dell'istruttoria per la liquidazione emergano irregolarità dal documento unico di regolarità contributiva che non consentano a COMALCA srl il pagamento, si attiverà l'intervento sostitutivo, di cui all'articolo 31, comma 3, del d.l. n. 69/2013, convertito in L. n. 98/2013.

L'eventuale ritardo nei pagamenti dei suddetti acconti non darà diritto all'*Operatore Economico* di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

L'*Operatore Economico*, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note al *Committente* le eventuali modifiche successive sul conto corrente bancario o postale dedicato. In difetto di tale comunicazione, l'*Operatore Economico* non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.



## **ART. 10 - PENALI E MEZZI DI TUTELA**

Per ogni giorno solare di ritardo nel completamento dei lavori, non imputabile a COMALCA srl, a forza maggiore ovvero a caso fortuito, sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille), del prezzo di aggiudicazione.

In caso di inadempienze agli ordini impartiti dal RUP, per ogni irregolarità nelle prestazioni e/o a altri obblighi contrattuali sarà applicata una penale pari all'1‰ (uno per mille) del prezzo di aggiudicazione.

Gli importi delle penalità che dovessero in generale applicarsi saranno trattenuti con comunicazione, previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull'ammontare delle fatture ammesse in pagamento.

È fatto comunque salvo il diritto del *Committente* di agire in giudizio per ottenere il risarcimento degli ulteriori danni patiti.

## **ART. 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA-CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il presente contratto, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs n.159/2011 s.m.i, è sottoposto alla condizione risolutiva espressa, per cui il *Committente* recederà dal contratto nel caso in cui dovesse pervenire informativa antimafia attestante la presenza di cause di decadenza, sospensione e divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs.n. 159/2011 s.m.i. o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo decreto, senza che l'*Operatore Economico* abbia nulla a pretendere, salvo il diritto al pagamento del servizio già correttamente eseguito.

## **ART. 12 - RISOLUZIONE DI DIRITTO E RECESSO**

Per l'eventuale risoluzione e recesso del contratto, oltre le previsioni di cui al precedente art. 11, si applicano gli articoli 108 (Risoluzione) e 109 (Recesso) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.





L'*Operatore Economico* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

In ogni caso di recesso l'esecutore si impegna a realizzare ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore del *Committente*.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il *Committente* avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale il contraente dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Se una delle prestazioni attinenti alla realizzazione dei lavori non sarà eseguita nel rispetto del contratto, la risoluzione dello stesso opererà di diritto con una semplice comunicazione scritta di COMALCA srl di volersi valere della clausola risolutiva espressa, come previsto dall'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 13 - DELEGATO DEL COMMITTENTE E DELEGATO DELL'OPERATORE ECONOMICO**

In relazione all'esecuzione del presente Contratto, le comunicazioni tra le *Parti* saranno effettuate tramite il Responsabile Unico del Procedimento ed il Responsabile dell'*Operatore Economico*.

Pertanto le *Parti* si danno reciprocamente atto che, in relazione all'esecuzione del presente Contratto, sono nominati delegati rispettivamente il Dott. Vincenzo Trombetta per COMALCA srl e il signor Arcangelo D'Agostino per DA.MA. IMPIANTI srl

Le *Parti* potranno cambiare o sostituire per iscritto i referenti nominati nel presente Contratto.

Le *Parti* concordano che solo le comunicazioni di natura prettamente operativa saranno effettuate tramite posta elettronica e che, viceversa, le comunicazioni di natura formale saranno effettuate tramite raccomandata a/r e/o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

**COMALCA srl:** comalca@legalmail.it;  
**DA.MA. IMPIANTI srl:** damaimpianisrl@pec.it.

#### **ART. 14 – DIVIETI DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI**

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 12/04/2016 e s.m.i., ad eccezione di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del medesimo decreto. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Per la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto d'appalto, così come certificati ai sensi del Decreto Legge n. 35/2013, convertito dalla Legge n. 64/2013 s.m.i., trovano applicazione le norme dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell'art.37, comma 7- bis del D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014.

Con il presente contratto si conviene sin d'ora che, ai sensi del suddetto art. 106, comma 13, il *Committente* non accetta preventivamente la cessione da parte dell'*Operatore Economico* dei crediti che verranno a maturazione nel corso della vigenza del presente contratto, con esclusione delle somme eventualmente dovute dall'*Operatore Economico* ai suoi dipendenti e da detrarsi a norma degli articoli precedenti a garanzia del rispetto della normativa in materia previdenziale, contributiva e di sicurezza.



#### **ART. 15 – SUBAPPALTO**

In caso di utilizzo dell'istituto del subappalto si applica la disciplina prevista dall'art.105 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.

#### **ART. 16 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per qualsiasi controversia derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro. E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 17 - NORME DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto e in ogni caso non specificato nel presente Contratto ed in ogni altro documento di gara, il presente appalto è in tutto disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 s.m.i, dal



D.P.R. 207/2010, relativamente alle parti ancora in vigore, dal codice civile e dalle norme vigenti in materia.

#### **ART. 18 - REGISTRAZIONE**

Il presente contratto sarà soggetto a registrazione con ogni relativo onere a carico dell'*Operatore Economico*. Alle relative formalità provvederà il *Committente*.

#### **ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

L'*Operatore Economico* dichiara di conoscere che l'acquisizione dei dati personali è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto e dichiara di conoscere i propri diritti, come disciplinati dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/03 e dal regolamento europeo.

L'*Operatore Economico* dichiara di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ovvero per finalità di informazione legate ai Servizi, ovvero ancora per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente e dalle Autorità competenti.

L'*Operatore Economico* presta il consenso al trattamento dei dati da parte di *Comalca srl*, ai sensi della vigente normativa in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro il 30 agosto 2023

Per COMALCA s.r.l.  
  
Genio Alimentare Catanzaro  
COMALCA  
S.C.R.L.  
\*  
Catanzaro

Per DA.MA. IMPIANTI Srl  
DA.MA. IMPIANTI s.r.l.  
Via L. Della Valle 102/3  
88100 Catanzaro  
P.IVA 02698090798

A norma degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, le clausole n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 del presente contratto.

Letto, approvato e sottoscritto in Catanzaro il 30 agosto 2023

Per COMALCA

*[Handwritten signature]*  
COMALCA S.C.R.L.  
\* Ag. Alimenti Catanzaro \*

Per DA.MA. IMPIANTI Srl

DA.MA. IMPIANTI s.r.l.  
Via L. Della Valle 102/3  
88100 Catanzaro  
P.IVA 02698090798



DIREZIONE REGIONALE ENTRATE  
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO

Registrato il 28/09/23 al n. 1077  
serie 3 Imposta versata Euro 200,00

*[Handwritten signature]*  
Il funzionario  
(Nataschia Caruso)